



Capitolato di servizio

COMMITTENTE

Settore Innovazione Tecnologica e SIA dell'Unione Terre di Pianura, Via San Donato n. 199 - 40057 Granarolo dell'Emilia (Bo) - Tel. 051 6059147 - PEC unioneterredipianura@cert.provincia.bo.it - C.F. e P.I. 03014291201. [Unione]

OGGETTO DEL CONTRATTO: RINNOVO DEL SERVIZIO SOPHOS MANAGED DETECTION AND RESPONSE E SOPHOS FIREWALL

Acquisizione del rinnovo del servizio SOC Managed Detection and Response MDR di Sophos e del servizio Firewall di Sophos attualmente in uso presso il sistema informativo dell'Unione e Comuni aderenti e convenzionati.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (A PENA DI ESCLUSIONE)

Di seguito si elencano i requisiti di partecipazione che il fornitore dovrà possedere e dimostrare allegandoli alla procura a pena di esclusione:

- Certificazione aziendale Sophos di livello Platinum ottenuta almeno 30 giorni prima della emissione della presente
- Certificazione aziendale ISO 9001:2015 per "Progettazione e realizzazione di soluzioni ICT Information and Communication Technology per datacenter e relativa conduzione sistemistica" o similare in corso di validità
- Certificazione ISO 27001:2013 per "Progettazione e realizzazione di soluzioni ICT Information and Communication Technology per datacenter e relativa conduzione sistemistica" o similare in corso di validità
- Certificazione ISO 20000-1:2011 per "Progettazione e realizzazione di soluzioni ICT Information and Communication Technology per datacenter e relativa conduzione sistemistica" o similare in corso di validità

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura comprende le seguenti voci:

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
XS330007ZZRCAA	Xstream Protection for XGS 3300	1
MDRCEU36AFRGAA	Central Managed Detection and Response	400
MDRCSS36BDRGAA	Central Managed Detection and Response Complete Server	60
XS210034ZZRCAA	XGS 2100 Xstream Protection	7
SS210034ZZRCAA	XGS 2100 Webserver Protection	7
ES210034ZZRCAA	XGS 2100 Email Protection	7

Le licenze di cui sopra devono essere valide dal 01/01/2025 e la scadenza allineata al 31/12/2027

Sono esclusi dalla fornitura:

- Qualsiasi hardware e infrastruttura di rete
- Installazione e configurazione del servizio



- Supporto post vendita da parte del fornitore

3. SPECIFICHE TECNICHE

Tutte le condizioni e le specifiche sono espressamente previste nei whitepaper del produttore Sophos Ltd. (<https://www.sophos.com/it-it>) per ciascun prodotto compreso nella presente fornitura e sono considerate essenziali a pena di esclusione. Il mancato soddisfacimento di anche una sola di esse porterà all'esclusione dell'offerta in sede di valutazione.

4. TEMPI DI CONSEGNA

Tutte le operazioni di consegna delle licenze e la relativa configurazione dovranno essere completate entro il 31/12/2024.

VALORE E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale sarà pari al valore a base di gara, a cui verrà applicato il ribasso offerto dal concorrente.

- TOTALE: € 139.000,00 oltre IVA

Il presente contratto ha validità 36 mesi: dal 01/01/2025 sino al 31/12/2027. In caso di disdetta dell'Unione durante l'anno, il Fornitore avrà comunque diritto al pagamento dell'intero Canone, sino alla scadenza Contrattuale.

Sono esclusi rinnovi. Eventuali spese relative e conseguenti al contratto sono a carico del Fornitore.

NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

1. In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente;
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano il presente accordo al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile;
3. Il Fornitore è, pertanto, designato dall'Ente Unione dei Comuni Terre di Pianura quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, per il trattamento riferito ai dati oggetto del contratto, e si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

SICUREZZA E RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne



- oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
 3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
 4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Unione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
 5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
 6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
 7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
 8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
 9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi, dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione in un formato con essa concordato, comunque aperto.

OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga a:

1. fornire i servizi stabiliti;
2. assumere le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei dati come indicato nell'atto di designazione allegato;
3. garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta, compresa la normativa fiscale;
4. garantire la restituzione all'Unione di ogni dato oggetto del contratto al momento della cessazione dello stesso, qualunque ne sia la causa, in un formato concordato, comunque aperto.

OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE: PAGAMENTI

Il Fornitore non potrà pretendere alcun ulteriore compenso rispetto ai prezzi fissati, maggiorati dell'Iva.



Il pagamento sarà effettuato, sulla base di una fattura annuale anticipata per ciascuna delle annualità previste dal contratto, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, conformemente alle modalità previste dalla vigente normativa.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora il Fornitore non assolva tali obblighi il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Unione verificherà, in occasione di ogni pagamento al Fornitore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

REVISIONE DEL PREZZO

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dal Fornitore nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Cod. Civ. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la **risoluzione** del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. le seguenti ipotesi:

- gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale dei servizi;
- altri casi previsti dal presente Capitolato.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Unione disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

La risoluzione del contratto comporterà, nei casi previsti, la segnalazione dell'inadempimento alla Autorità Nazionale Anticorruzione.

E' fatto salvo il diritto di **recesso** da parte dell'Unione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal Responsabile del procedimento al Fornitore, previa adozione di apposito provvedimento.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

DIVIETO DI CESSIONE – SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 36/2023.

Il subappalto può essere ammesso, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, se dichiarato in sede di affidamento, nei limiti e secondo le modalità di cui al D.lgs. 36/2023.



DEFINIZIONE CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE

Per tutte le controversie tra l'Unione e il Fornitore, tanto durante l'esecuzione del contratto che dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che ne sia la natura tecnica, amministrativa o giuridica, è competente il Foro di Bologna.

In ogni caso il Fornitore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Unione darà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, al servizio si applicheranno le norme del Codice Civile.

SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà sottoscritto in forma elettronica mediante la procedura predisposta dal Mercato elettronico di Consip.

Sono a completo ed esclusivo carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Unione, eventuali spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa.

Il Responsabile del
Settore Innovazione Tecnologica e SIA
dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura
- Dott. Alessandro Savini -

PER ACCETTAZIONE
Il Fornitore

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.